
PROCEDURA DI GARA RISTRETTA IN AMBITO COMUNITARIO - CIG 7652839A84 - FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E *UNBUNDLING* DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

**DISCIPLINARE DI GARA FASE DI QUALIFICAZIONE
CIG 7652839A84**

ART. 1 - PREMESSE	3
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA	5
§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI	5
§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI	6
ART. 3 - INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO	6
§ 3.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	6
§ 3.2 - DURATA E OPZIONI	6
§ 3.3 - IMPORTO MASSIMO PRESUNTO	7
ART. 4 - CANDIDATI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
ART. 5 - REQUISITI GENERALI.....	8
ART. 6 - REQUISITI SPECIALI	9
§ 6.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
§ 6.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITI AI REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	9
§ 6.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	10
§ 6.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	10
ART. 7 - AVVALIMENTO.....	11
ART. 8 - SUBAPPALTO	13
ART. 9 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
ART. 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.....	13
ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
ART. 12 - CONTENUTO DEL PLICO UNICO.....	15
§ 12.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	15
§ 12.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	16
§ 12.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	20
ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
ART. 14- PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE.....	22
ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI	22
ART. 16 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE	22
ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23

ART. 1 - PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata "**Autorità**" o "**Amministrazione**"), con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 10 ottobre 2018, n. 249/DAGR/2018, ha disposto di procedere all'indizione di una procedura di gara ristretta in ambito comunitario, CIG 7652839A84, per l'affidamento di un servizio di supporto tecnico specialistico alla propria Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, come indicato - in termini generali - al successivo art. 3.

La complessiva procedura di affidamento viene espletata - nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, denominato "**Codice**") - nella forma della procedura di gara ristretta, in ambito comunitario, di cui all'art. 61 del Codice, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Alla procedura di affidamento, trattandosi di appalto di servizi a carattere oneroso, si applicano pertanto tutte le disposizioni previste dal Codice e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara sono applicabili - oltre alle disposizioni richiamate nel Codice - altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

La procedura di gara ristretta consta di due distinte fasi subprocedimentali:

- a) la prima fase è definita "fase di qualificazione" per mezzo della quale, tramite un apposito bando di gara, si porta a conoscenza la platea di operatori economici [definiti "**Candidati**"] comunitari e nazionali dell'intenzione a procedere alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio posto a gara, predeterminando dei requisiti e criteri di selezione e richiedendo, pertanto, a tutti i soggetti interessati, ed in possesso dei requisiti previsti e prefissati, di manifestare - mediante la presentazione di una c.d. "*istanza di partecipazione*" - la propria intenzione a partecipare alla procedura. In questa fase iniziale, per il tramite di uno specifico seggio di gara, si procederà - in sedute riservate - a selezionare i candidati che avranno manifestato il proprio interesse. Tale prima fase subprocedimentale sarà formalmente chiusa con un apposito provvedimento amministrativo;
- b) successivamente alla fase di qualificazione, si procederà all'avvio della seconda fase subprocedimentale della gara, definita "*fase ad inviti*", per mezzo della quale si provvederà ad invitare a presentare offerta - tramite specifica lettera di invito corredata da tutti i documenti di gara ivi compreso lo schema di Convenzione descrittivo dei termini e delle modalità di svolgimento del servizio - i soli candidati qualificati a conclusione della prima fase. È appunto in questa seconda fase che ai candidati invitati verrà richiesto di formulare la propria offerta qualitativa ed economica al fine di pervenire, in esito alle valutazioni di una apposita Commissione giudicatrice, alla selezione della migliore offerta. La seconda fase si concluderà con la formale aggiudicazione della gara.

In via generale l'aspetto procedurale della gara, nel suo complesso, comprende le seguenti fasi:

- a) ***predisposizione e pubblicazione di un Bando di gara (preavviso di gara);***
- b) ***ricezione delle istanze di partecipazione, loro valutazione, individuazione e qualificazione con la determinazione dei candidati da invitare alla seconda fase ad inviti (termine della prima fase);***
- c) ***predisposizione e spedizione delle lettere di invito ai soli candidati qualificati e corredate da tutta la documentazione di supporto (inizio della seconda fase ad inviti);***
- d) ***ricezione delle offerte ed espletamento delle operazioni di gara finalizzate all'individuazione dell'aggiudicatario e perfezionamento con lo stesso del relativo rapporto contrattuale (conclusione della procedura di gara).***

Al termine della fase di qualificazione, ed ai soli candidati qualificati, verrà inviata una lettera di invito, corredata di tutta la documentazione specifica (*Disciplinare di gara riferito alla seconda fase ad inviti, Capitolato amministrativo, Capitolato Tecnico*), mediante la quale, con le modalità ivi indicate espressamente, i candidati invitati dovranno presentare la propria offerta qualitativa e la propria offerta economica, ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara.

Stante la necessità di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi prefissati, l'Autorità si riserva la facoltà, al termine della fase di qualificazione, di invitare a presentare offerta anche un solo candidato qualificato al termine della medesima fase di qualificazione.

La procedura di gara, conseguentemente, verrà aggiudicata anche alla presenza di una sola offerta valida purché - ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice - ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del servizio, con riserva, comunque e fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice, del diritto di non pervenire all'aggiudicazione: *(i) qualora le offerte venissero considerate non idonee, non conformi al principio di congruità e/o non adeguate alle proprie esigenze di bilancio; (ii) per sopravvenute ragioni di carattere pubblico; (iii) per proprie mutate esigenze tecnico e/o organizzative anche derivanti da norme di legge applicabili all'Autorità.*

L'anomalia delle offerte, come disciplinata nella successiva fase ad inviti, sarà valutata in conformità al disposto dell'art. 97 del Codice.

Si ribadisce che l'istanza avanzata dal candidato non ha nessun carattere vincolante per il medesimo a presentare offerta nel corso della seconda fase ad inviti.

Il presente Disciplinare di gara fase di qualificazione CIG 7652839A84, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, **disciplina le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione e della documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti e dei criteri di selezione minimi previsti da parte dei candidati interessati all'esecuzione del servizio in oggetto.**

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 4, del Codice il termine del procedimento complessivo *[prima fase di qualificazione e seconda fase di aggiudicazione]* è fissato in **280** (duecentottanta) **giorni naturali e consecutivi** dalla data di trasmissione del Bando di gara (prima fase ad evidenza pubblica) all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea. Resta salva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di differire il predetto termine, previa espressa comunicazione pubblicata sul profilo di committente dell'Amministrazione (http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm) nella corrispondente sezione della medesima procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i. l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento è la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ed il ruolo di Responsabile del procedimento (RUP) - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice - verrà assunto dal dott. Andrea Oglietti nella sua qualità di attuale Direttore della predetta direzione, con il supporto tecnico-funzionale del Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità.

La qualifica di Direttore dell'esecuzione del contratto verrà assunta da un dipendente della medesima Direzione avente qualifica minima di funzionario il cui nominativo verrà indicato nel contratto.

Il bando di gara è stato: (i) trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 11 ottobre 2018 e pubblicato sulla GUUE S/198 del 13 ottobre 2018; (ii) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale, del 17 ottobre 2018, n. 121; (iii) pubblicato sul sito internet, profilo di committente, dell'Autorità (http://www.arera.it/bandi_gara.htm); (iv) pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il medesimo Bando di gara è stato, altresì, pubblicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, ai sensi del decreto del 2 dicembre 2016, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, per brevità, denominato "*D.M. 2 dicembre 2016*").

Si informa sin d'ora che - ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 - l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara ha l'obbligo di corrispondere all'Autorità, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicità obbligatorie relative alla pubblicazione del Bando di gara e dell'Avviso di aggiudicazione sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che sui quotidiani.

Tali costi, all'attualità, sono stimati in misura puramente indicativa in 10.000,00 (diecimila/00) euro complessivi; rimane inteso che l'Autorità si riserva di rendere noto all'aggiudicatario - mediante apposita comunicazione - l'esatto ammontare dell'importo, dovuto a titolo di rimborso spese, che potrà variare anche in caso anche di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

L'importo definitivo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Autorità, da versare sul conto corrente bancario che verrà indicato nella medesima comunicazione.

Per quanto stabilito la procedura di gara CIG 7652839A84 :

- **viene indetta nella forma "ristretta"** ai sensi dell'art. 61 del Codice;
- **consta di due distinte fasi sub procedurali:** la prima denominata "*fase di qualificazione*", oggetto del presente disciplinare, che si concluderà con la qualificazione dei candidati che abbiano presentato istanza di qualificazione, secondo termini e modalità rappresentati nel seguito del presente documento; la seconda

denominata “fase a inviti” per mezzo della quale gli operatori economici qualificati verranno invitati a presentare la propria offerta qualitativa ed economica e che si concluderà con la formale aggiudicazione della procedura di gara;

- **verrà successivamente aggiudicata, al termine della seconda fase subprocedimentale della gara denominata “fase ad inviti CIG 7652839A84 ” - mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice secondo parametri e pesi riportati a titolo informativo nel presente Disciplinare e che saranno dettagliatamente specificati nel successivo Disciplinare riferito alla seconda fase a inviti.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

§ 2.1 - DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA

La documentazione della prima fase di qualificazione comprende tutti i seguenti documenti e relativi allegati in essi richiamati:

- a) *Bando di gara (comunitario e nazionale).*
- b) *Disciplinare di gara prima fase di qualificazione e relativi modelli allegati:*
 - *modelli da n. 1 a n. 1-quater “Istanza di partecipazione”;*
 - *modello n. 2 “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare a cura dei candidati di cui al successivo art. 4;*
 - *modello n. 2-bis “Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” da presentare da parte delle eventuali imprese ausiliarie qualora il candidato intenda far ricorso all’avvalimento di cui al successivo art. 7;*
 - *modello n. 3 “consenso al trattamento dei dati personali”;*
 - *modello n. 4 “Dichiarazione dell’impresa ausiliaria” [in ipotesi di avvalimento da parte del candidato];*
- c) *Patto di integrità tra l’Autorità e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici.*

Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, l’Autorità metterà a disposizione, sul proprio sito internet (profilo di committente http://www.arera.it/bandi_gara.htm), l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti relativi alla fase di qualificazione a decorrere, di norma, dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o, al più tardi, il primo giorno utile successivo a tale data di pubblicazione.

§ 2.2 - RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Tutti i candidati potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla fase di qualificazione della gara esclusivamente per iscritto e in lingua italiana.

I candidati in possesso di posta elettronica certificata (PEC) dovranno inviare le proprie richieste di chiarimenti all’indirizzo gare.aeeg@pec.energia.it

Eventuali candidati aventi sede in altro Stato membro non in possesso di PEC, dovranno inviare richieste di chiarimento tramite posta elettronica non certificata al seguente indirizzo: dagr_gco@arera.it

Non verranno forniti chiarimenti telefonici e/o di persona.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di chiarimento viene tassativamente previsto per il giorno 7 novembre 2018.

L’Amministrazione non sarà tenuta a fornire risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, senza che il candidato possa avanzare pretese di qualunque tipo.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il giorno 9 novembre 2018.**

Sarà inviata, tramite PEC al singolo candidato richiedente, la risposta al quesito posto. I quesiti e le risposte fornite saranno, se ritenute sostanziali dall’Amministrazione, comunque anche inviate agli altri concorrenti sempre tramite PEC

omettendo il nome del candidato richiedente il chiarimento.

Si precisa che verranno forniti unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara e/o inerenti l'esecuzione del servizio, e non relativi a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il Codice o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. I candidati sono, pertanto, invitati a procedere come più ritengono opportuno ai fini della presente procedura.

Le note di precisazione e di chiarimento trasmesse dall'Autorità sono da considerarsi parte integrante della documentazione di gara e formano un unico corpus documentale.

§ 2.3 - FORME DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nell'istanza di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica non certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Autorità e gli operatori economici - ai sensi dell'art. 52 del Codice - si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC *gare.aereg@pec.energia.it* e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Autorità; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al candidato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Autorità non si assume nessuna responsabilità in ordine alla mancata informazione agli altri componenti, né potrà essere considerata responsabile, in ipotesi di mancata o errata indicazione dei recapiti a cui inviare le comunicazioni, per il tardivo o il mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

§ 3.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO.

Costituisce oggetto generale l'esecuzione di un servizio di supporto tecnico specialistico alla propria Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per l'attuazione del programma di introduzione di modalità di riconoscimento di costo basate sulla spesa totale ("*approccio Totex*"), con i principali gestori di reti elettriche italiani, secondo il piano di implementazione definito in via di massima nel documento di consultazione dell'Autorità n. 683/2017/R/eel (Parte IV), secondo termini e modalità

Le condizioni e modalità di svolgimento del servizio di supporto verranno riportate nel Capitolato amministrativo e nel Capitolato tecnico che saranno successivamente resi disponibili, unitamente alle altre informazioni utili alla formulazione dell'offerta, ai soli candidati qualificati ed invitati a presentare offerta.

§ 3.2 - DURATA E OPZIONI

La durata del contratto è stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla data di effettivo avvio del servizio stesso, come risultante dall'apposito verbale di inizio delle attività redatto tra le parti.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - entro l'ultimo mese del periodo contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi.

In tal caso nel nuovo contratto che si andrà a stipulare, si terrà conto delle condizioni tecniche ed economiche contenute in quello in scadenza, nonché delle eventuali migliori condizioni che l'Autorità intenderà richiedere all'Appaltatore

(intendendosi per “Appaltatore” l’operatore economico aggiudicatario della gara CIG 7652839A84 con il quale l’Autorità stipulerà il contratto) in sede di negoziazione.

È altresì facoltà dell’Autorità procedere - nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente - ad una eventuale proroga nel limite massimo di 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal senso l’Autorità, se del caso, invierà una apposita comunicazione mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto di prosecuzione.

§ 3.3 - IMPORTO MASSIMO PRESUNTO

La spesa massima annua del servizio viene stimata in euro 250.000,00 (oltre I.V.A.) **che determina un totale massimo presunto** (c.d. “*budget amministrativo*” calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del Codice) **del valore del contratto stimato in complessivi 1.250.000,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell’appalto, ivi compreso l’eventuale prosecuzione e l’eventuale proroga di cui al precedente paragrafo 3.2.**

Nella determinazione del predetto valore massimo si è tenuto conto:

- dell’importo annuale del servizio, stimato in via presuntiva in 200.000,00 euro (oltre I.V.A.);
- della durata massima del contratto prevista in cinque anni (3+2 di opzioni) in quanto, ai sensi della predetta normativa, occorre considerare anche le due opzioni di prosecuzione e proroga;
- della quota del quinto d’obbligo di legge (20%) per eventuali evenienze non previste né prevedibili, stimata in 40.000,00 euro (oltre I.V.A.) annui che, per tutta la durata contrattuale, determina un valore complessivo massimo pari a 200.000,00 euro (oltre I.V.A.);
- di una quota annua massima stimata in 10.000,00 euro quale eventuale rimborso delle spese di trasferta da corrispondere esclusivamente a soggetti non aventi residenza in Italia, che, per tutta la durata contrattuale, determina un valore complessivo massimo pari a 50.000,00 euro.

L’aspetto del rimborso eventuale delle spese di trasferta verrà esplicitato più in dettaglio nei documenti della seconda fase ad inviti della gara. In questa sede si precisa che verrà prevista la possibilità, per i soli concorrenti che nel corso della seconda fase della gara presenteranno nel proprio team anche risorse professionali residenti e con sede di lavoro all’estero, un parziale rimborso delle spese di viaggio sostenute, in misura forfettaria a persona, esclusivamente per lo svolgimento di attività legate al contratto e preventivamente approvati dal responsabile dell’esecuzione.

Nessun rimborso sarà previsto, per qualsiasi operatore economico, per viaggi all’interno del territorio italiano.

ART. 4 - CANDIDATI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione alla procedura di gara CIG 7652839A84 gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.

Ai sensi della vigente normativa per operatori economici si intendono:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, già costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, già costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti.

ATTENZIONE: non sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei verticali, in quanto le prestazioni e i relativi servizi non sono scindibili e autonomamente erogabili da operatori economici diversi.

Sono, altresì, ammessi alla procedura di gara anche i candidati per i quali sussista: (i) l'autorizzazione all'esercizio provvisorio in caso di fallimento; (ii) l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. L'ammissione alla presente gara delle predette tipologie di operatori economici potrà avvenire solo ed esclusivamente secondo termini e modalità di cui all'art. 110 del Codice, ovvero previa presentazione dell'autorizzazione del Giudice delegato, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, per brevità, denominata "ANAC").

Solo qualora il candidato rientri nella fattispecie di cui al comma 11 dell'art. 80 del Codice e pertanto sottoposto a sequestro o confisca - ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/92, convertito con modificazioni, dalla L. n. 356/92 o ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 ed affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario - il medesimo, a pena di esclusione, dovrà:

- (i) rendere una propria ed autonoma dichiarazione attestante la non applicabilità delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario;
- (ii) compilare - relativamente al periodo che segue l'affidamento al custode o all'amministratore giudiziario o finanziario - la parte III "Motivi di esclusione" del DGUE;
- (iii) compilare le restanti parti del DGUE, ivi compreso le parti relative ai criteri di selezione nei termini di cui al successivo art. 6.

Ai fini della partecipazione alla fase di qualificazione non è prevista nessuna forma di garanzia.

I candidati invitati alla seconda fase ad inviti della procedura di gara dovranno presentare una garanzia (cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo massimo stimato per il servizio) a corredo dell'offerta in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice, secondo termini e condizioni che saranno indicati negli atti della seconda fase ad inviti.

All'aggiudicatario della gara verrà richiesto di costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 103 del Codice.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

Ai fini della qualificazione, e successivamente anche ai fini del conseguente affidamento, i candidati - sia in forma singola che associata e/o consorziata, nonché gli eventuali soggetti di cui i medesimi si avvalgano - **NON dovranno a pena di esclusione:**

- (i) trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice;
- (ii) aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici" costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

Si precisa che - a pena di esclusione - i motivi di esclusione di cui ai precedenti punti (i) e (ii) si intendono applicabili:

- *in ipotesi di associazione (costituita o costituenda): a tutti gli operatori economici dell'associazione;*
- *in ipotesi di Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice: al Consorzio ed alle proprie consorziate espressamente indicate quali esecutrici del servizio;*
- *in ipotesi di avvalimento: all'operatore economico ed all'impresa ausiliaria di cui si avvale;*

Le relative dichiarazioni di insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese - a pena di esclusione - mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente gara, compilato nei termini di cui al successivo art. 12, paragrafo 12.2.

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI

I medesimi candidati dovranno altresì essere in possesso - a pena di esclusione - di tutti i criteri di selezione (requisiti speciali previsti per la presente procedura di gara) successivamente indicati ai paragrafi 6.1 e 6.2.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, saranno considerate **inammissibili** tutte le istanze prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

§ 6.1 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Ogni singolo candidato deve essere in possesso - a pena di esclusione - dei seguenti requisiti di idoneità professionale.

6.1.1 Iscrizione, in base alla propria natura giuridica, presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto posto a base della gara CIG 7652839A84 .

Per gli operatori economici di altro Stato membro è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di provenienza.

6.1.2 e, se trattasi di cooperativa o consorzio tra cooperative, anche l'iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004. Nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza.

Gli operatori economici concorrenti dovranno rendere l'apposita dichiarazione di possesso mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 12, paragrafo 12.2.

Il requisito speciale dell'idoneità professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.

§ 6.2 - CRITERIO DI SELEZIONE RIFERITO AL REQUISITO SPECIALE DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Ogni singolo candidato **deve - a pena di esclusione - aver stipulato, ed eseguito, almeno due contratti** di supporto specialistico e/o consulenza con Autorità di regolazione e/o gestori di rete di trasmissione e/o distribuzione di energia elettrica e/o gas naturale e/o servizio idrico, operanti nell'Unione Europea, relativo all'implementazione regolatoria e/o attuazione da parte dei soggetti regolati dell'approccio "Totex".

Si precisa che:

- i due servizi devono essere stati stipulati** con Autorità di regolazione e/o gestori di rete di trasmissione e/o distribuzione di energia elettrica e/o gas naturale e/o servizio idrico, operanti nell'Unione Europea;
- almeno uno dei due contratti deve essere stato stipulato, ed eseguito, **per un valore almeno pari a 150.000,00 euro** (escluso I.V.A.) anche nell'arco di un biennio contrattuale. Qualora il contratto sia in corso di esecuzione lo stato di avanzamento non deve risultare inferiore al 75%.

A tal fine tutti gli operatori economici concorrenti dovranno rendere - **a pena di esclusione** - le apposite dichiarazioni mediante l'utilizzo del "*Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*", modello n. 2 allegato al presente Disciplinare, compilato nei termini di cui al successivo art. 12, paragrafo 12.2.

Il requisito speciale di capacità tecnica e professionale può essere frazionato nei termini di cui al successivo art. 6, paragrafo 6.3, e può costituire oggetto di avvalimento nei termini di cui al successivo art. 7.

§ 6.3 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In via preliminare si precisa che nel presente Disciplinare di gara, e nella specifica modulistica di riferimento, con il termine **associazione** si intende sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti che un consorzio ordinario di concorrenti entrambi già formalmente costituiti alla data di presentazione dell'offerta o di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice; con il termine **mandataria** si intende: (a) il soggetto già qualificato, o designato, come *capogruppo* in ipotesi di raggruppamenti temporanei di concorrenti e che eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria; (b) la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, ivi compreso le associazioni di futura costituzione ex art. 48, comma 8, del Codice, devono possedere i requisiti speciali di partecipazione (precedenti paragrafi 6.1 e 6.2) **nei termini di seguito indicati.**

(a) il requisito speciale dell'idoneità professionale (sub 6.1) deve essere posseduto - a pena di esclusione - da:

- **ciascun operatore economico che compone l'associazione o GEIE;**
- **ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;**

(b) il requisito speciale di capacità tecnica e professionale [sub 6.2] deve essere posseduto - a pena di esclusione - dall'associazione nel suo complesso.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In ipotesi di associazioni sovradimensionate - intendendosi per sovradimensionate quelle associazioni composte da candidati in possesso singolarmente del requisito speciale di cui al precedente par. 6.2 - **devono - a pena di esclusione - essere presentate** idonee giustificazioni atte ad escludere la partecipazione in associazione per finalità anticoncorrenziali.

Le predette giustificazioni, da inserire all'interno della busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, non devono limitarsi ad una mera "autocertificazione", **ma dovranno essere basate su precisi elementi** - che costituiranno oggetto di valutazione da parte dell'Autorità - in grado di corroborare la tesi delle associate, quali, ad esempio, il piano di business che evidenzia l'opportunità di partecipare in associazione alla luce del valore/dimensione/tipologia del servizio richiesto o dell'attuale stato degli operatori economici coinvolti (coinvolgimento in altri servizi, stato di difficoltà, temporanea impossibilità di utilizzare i mezzi a disposizione).

Precisazioni

Le associazioni sono tenute - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-quater, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

L'istanza deve essere presentata congiuntamente da ogni singolo componente dell'associazione e sottoscritta, sempre congiuntamente, da un legale rappresentante di ogni singolo componente.

In ipotesi di raggruppamenti temporanei già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante della mandataria.

In ipotesi di Consorzi ordinari di concorrenti all'istanza di partecipazione dovrà essere allegato lo statuto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, dal quale evincere la costituzione effettiva del Consorzio ordinario, la sua composizione ed il mandato di rappresentanza conferito alla mandataria dalle altre consorziate.

§ 6.4 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- (a) **il requisito speciale dell'idoneità professionale** (*sub 6.1*) **deve essere posseduto - a pena di esclusione - dal Consorzio e dalla propria consorziata incaricata dal Consorzio all'esecuzione del servizio;**
- (b) **il requisito speciale di capacità tecnica e professionale** [*sub 6.2*] **deve essere posseduto - a pena di esclusione:**
 - (b.1) **per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice, direttamente dal Consorzio;**
 - (b.2) **per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice, dal Consorzio. Il medesimo Consorzio, oltre ai propri requisiti, può soddisfarne il possesso o tramite le proprie consorziate indicate quali esecutrici del servizio o, unicamente mediante avvalimento, tramite le proprie consorziate non esecutrici.**

Precisazioni

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-bis, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione il Consorzio, tra l'altro, è tenuto - a pena di esclusione - ad indicare per quali consorziati (che eseguiranno in concreto il servizio) il medesimo concorre.

Alle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Il Consorzio è tenuto a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate.

I Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lettera c), del Codice sono tenuti - a pena di esclusione - a presentare l'istanza di partecipazione predisposta, preferibilmente, utilizzando il modello n. 1-ter, completa di tutti gli allegati in essa indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il Consorzio stabile è tenuto ad indicare se il medesimo concorre per sé, e quindi eseguirà direttamente il servizio, ovvero - laddove concorra per propri consorziati - la ragione sociale dei medesimi consorziati che eseguiranno in concreto il servizio.

Alle imprese consorziate per le quali il Consorzio stabile ha dichiarato di concorrere è fatto divieto - a pena di esclusione sia del consorzio sia del consorziato - di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura di gara.

Non sono ammessi consorzi stabili nella cui composizione risulti la presenza anche di una sola impresa facente parte di altri consorzi stabili.

Il Consorzio stabile è tenuto - a pena di esclusione - a presentare, in allegato alla propria istanza di partecipazione, copia conforme all'originale dell'atto di costituzione e dello statuto del Consorzio con l'indicazione delle imprese consorziate. In tal senso si rammenta che deve chiaramente evincersi anche la composizione del consorzio stabile, il quale deve - a pena di esclusione - essere formato da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi e per l'effetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 89 del Codice, **ogni candidato** - singolo, associato o consorziato - **può soddisfare la richiesta relativa al possesso del solo criterio di selezione di cui al precedente art. 6, par. 6.2 avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti all'associazione, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al precedente art. 5 e del requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 6, par. 6.1.

Il candidato (singolo, associato o consorziato) che intende avvalersi dovrà:

- a. **presentare** (oltre al proprio) **un DGUE** (di cui al modello n. 2-bis) distinto, e debitamente compilato, **per ogni singola impresa ausiliaria** che presta il requisito di cui il candidato risulta carente;

- b. **presentare la dichiarazione di cui al modello n. 4** predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- c. **presentare**, in originale o copia autentica e sottoscritto antecedentemente i termini di scadenza per la partecipazione alla presente gara, **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto oggetto della presente procedura di gara;
- d. **presentare copia del “Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”**, sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa ausiliaria;
- e. **presentare** il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al modello n. 3, compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento (*sub c*) deve - a pena di nullità - contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Con riferimento al contenuto minimo del contratto di avvalimento si stabilisce che il medesimo contratto di avvalimento deve, pertanto, contenere espressamente quanto segue:

- (i) con riferimento all'oggetto: il contratto per essere coerente al suo scopo, non potrà limitarsi a prevedere la messa a disposizione, in termini generici e astratti, dei requisiti di cui è carente il candidato, non potendosi sostanziare in impegni generici da parte dell'ausiliaria a mettere a disposizione del candidato le risorse necessarie o il proprio fatturato o i propri contratti. In tale ipotesi il generico impegno, sotto qualunque forma, non verrà ritenuto sufficiente.

L'oggetto del contratto dovrà, al contrario, prevedere e contenere espliciti impegni dell'ausiliaria a rendere disponibili - in maniera effettiva e continua - tutti gli elementi di cui l'ausiliaria è titolare e che le hanno consentito l'assunzione delle titolarità del, o dei, requisito oggetto dell'avvalimento, quali ad esempio: la propria organizzazione, l'intero complesso aziendale, le proprie strutture, i propri mezzi e le proprie risorse.

Nel delineare l'oggetto del contratto di avvalimento, pertanto, si dovrà procedere ad una quanto più dettagliata esplicitazione dei predetti elementi al fine di consentire all'Autorità di valutare, oggettivamente, se mediante l'avvalimento il candidato sia effettivamente in condizione equivalente ad un soggetto autosufficiente circa il possesso dei requisiti, procedendo all'analisi del contratto e della effettiva specificazione dei mezzi e/o delle risorse e/o dell'organizzazione prestati, ovvero di ogni altro elemento specifico e puntuale riconducibile al requisito oggetto di avvalimento, al fine di evitare che l'avvalimento stesso assuma un mero significato di messa a disposizione delle risorse di cui è carente il candidato.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- (ii) con riferimento alla durata: il contratto di avvalimento dovrà prevedere una durata complessiva pari a quella indicata al precedente art. 4, ivi compreso ogni opzione prevista;
- (iii) con riferimento ad ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento: tutto quanto altro ritenuto necessario sia dal candidato che dall'ausiliaria, per regolamentare e disciplinare il contenuto del contratto di avvalimento.

Si intendono applicabili anche all'ausiliaria i requisiti generali di cui al precedente art. 5 e il requisito speciale dell'idoneità professionale di cui al precedente art. 6, par. 6.1.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In relazione alla presente procedura di gara ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice:

- non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato;
- non è consentito - a pena di esclusione - la partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima.

E' ammesso che il candidato - al fine di soddisfare i requisiti oggetto di avvalimento - possa avvalersi anche di più imprese ausiliarie, sempre nel rispetto dei limiti e delle modalità (anche in termini di dichiarazioni) di cui al presente articolo. L'impresa ausiliaria - a pena di esclusione - non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

In ipotesi di aggiudicazione finale a favore di un candidato che abbia fatto ricorso all'istituto del avvalimento, il contratto di appalta sarà in ogni caso eseguito dal medesimo candidato al quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

Si precisa che - in sede di esecuzione del servizio e qualora risultasse aggiudicatario un candidato che ha fruito dell'istituto dell'avvalimento - l'Amministrazione, per il tramite del RUP, procederà ad effettuare verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso del requisito e delle risorse oggetto dell'avvalimento ed il reale impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa ausiliaria anche al fine di verificare, se del caso, che quest'ultima svolga direttamente la prestazione utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Amministrazione procederà - a pena di esclusione - ad imporre all'operatore economico candidato la sostituzione dell'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice.

In tale ipotesi si procederà a richiedere per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, paragrafo 2.3, al candidato la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il candidato, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del candidato, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Autorità procederà all'esclusione del candidato dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Nel corso della seconda fase, nell'apposito Disciplinare di gara seconda fase ad inviti, verrà fornita l'indicazione di dettaglio delle specificazioni alle quali il candidato deve attenersi per poter fruire dell'istituto del subappalto, il quale, quindi, andrà dichiarato solo nel corso della seconda fase ad inviti.

In questa sede si informano i candidati che - ai sensi dell'art. 105 del Codice - sarà ammessa la facoltà di subappaltare le prestazioni del servizio oggetto della procedura di gara ristretta.

ART. 9 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Si informano i candidati che il versamento del contributo a favore dell'ANAC **non è richiesto per la presente fase di qualificazione** e dovrà essere effettuato e comprovato dai soli concorrenti qualificati ed invitati dall'Autorità a presentare offerta nel corso della seconda fase ad inviti.

ART. 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

I candidati interessati dovranno far pervenire, con qualunque mezzo utile, il plico contenente la documentazione di cui al successivo art. 12 entro e non oltre - a pena di esclusione - le ore 15.00 del giorno 16 novembre 2018, unicamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità, piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione del plico, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo all'Ufficio protocollo del plico (l'orario sarà riportato, di norma, qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Presso la sede dell'Autorità di piazza Cavour n. 5 è sempre presente una guardia giurata che eventualmente può - senza assunzione di responsabilità né possibilità di registrare l'avvenuta consegna né di rilasciare alcuna relativa documentazione - ricevere il plico ai fini di mera custodia.

In ipotesi di consegna del plico oltre le ore 16.00, la medesima guardia giurata provvederà alla sua consegna agli addetti dell'Ufficio protocollo il giorno successivo ai fini della sua registrazione.

L'inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione, e quindi **non ammessi** alla fase di qualificazione, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del candidato ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al candidato dietro sua espressa richiesta scritta.

Si raccomanda particolare attenzione al confezionamento del plico onde evitare, in ipotesi di consegne tramite corriere, eventuali strappi del plico stesso.

Per partecipare alla presente fase di qualificazione della gara i candidati istanti **dovranno - a pena di esclusione - far pervenire all'Autorità**, nei termini di cui sopra, **un unico plico contenente tutta la documentazione di cui al successivo art. 12.**

Il plico unico deve - a pena di esclusione - essere presentato chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta che confermi l'autenticità della chiusura originaria e ne garantisca la sua integrità e la segretezza del contenuto e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- (i) **a pena di esclusione: ragione sociale** del mittente, ovvero indicazione idonea a garantire l'assoluta certezza dell'identità del candidato istante. Nel caso di associazioni, sul plico deve - a pena di esclusione - essere indicato il nominativo di tutti i componenti costituenti, o che costituiranno, l'associazione;
- (ii) indirizzo di posta elettronica certificata, nonché la data e l'orario di scadenza;
- (iii) **a pena di esclusione: scritta** "NON APRIRE Contiene istanza di partecipazione alla fase di qualificazione del CIG 7652839A84 della procedura di gara ristretta rif. 249/DAGR/2018".

In ogni caso - a pena di esclusione - il candidato, nella predisposizione del plico unico, **deve garantire: (i) la certezza assoluta del contenuto del plico unico, (ii) la certezza assoluta della provenienza (mittente) del plico unico e (iii) l'integrità del plico unico.**

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale contenuto nell'istanza di partecipazione di cui ai modelli predisposti dall'Amministrazione, e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo, ossia il procedimento di regolarizzazione documentale non potrà in ogni caso essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

Nello specifico, e fermo quanto già rappresentato nel presente Disciplinare, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti e criteri di selezione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e criteri di selezione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa richiesta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore

al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Autorità assegnerà al candidato coinvolto nel procedimento un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Autorità potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Autorità procederà a disporre l'**esclusione** del candidato dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Autorità invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12 - CONTENUTO DEL PLICO UNICO

Il plico unico dovrà contenere, in aggiunta a documenti richiesti ai fini dell'avvalimento, tutti i documenti come successivamente indicati ai paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3, ivi compreso eventuali allegati in essi richiamati.

La documentazione richiesta può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'impresa munito di idonei poteri di rappresentanza. In tal caso va allegata nella busta una copia dell'atto formale attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*).

Qualora il soggetto firmatario delle dichiarazioni sia il medesimo, ossia nel caso in cui tutte le dichiarazioni presentate siano sottoscritte da un unico ed identico soggetto, legittimato ad impegnare il candidato, potrà essere allegata una sola fotocopia del documento di identità del medesimo sottoscrittore.

In ipotesi di mancata apposizione della sigla su ogni pagina delle dichiarazioni, si precisa che il candidato - con la sottoscrizione in calce alle medesime dichiarazioni - garantisce comunque l'origine e la provenienza di tutte le altre pagine precedenti, facendo proprio il contenuto e vincolandosi alla manifestazione di volontà in esse contenuta, con conseguente assunzione della responsabilità diretta in capo al sottoscrittore di quanto integralmente rappresentato in ogni pagina delle dichiarazioni stesse.

Per i candidati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; per i candidati non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità conforme alla legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nel plico si applica il soccorso istruttorio.

§ 12.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni candidato dovrà presentare la propria istanza (domanda) di partecipazione - contenente, tra l'altro, ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara - **resa in conformità ai modelli** (n. 1, n. 1-bis, n. 1-ter, n. 1-quater) **predisposti dall'Amministrazione in funzione della forma di partecipazione del candidato** [*modello n. 1 se partecipa in forma singola, il modello n. 1-bis se partecipa in forma di Consorzio ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, il modello n. 1-ter se partecipa in forma di Consorzio stabile all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice, il modello n. 1-*

quater se partecipa in una qualunque forma associativa (RTI, Consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) sia costituita che costituenda].

Ciascun operatore economico candidato - per il tramite dell'istanza di partecipazione - rende, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ulteriori dichiarazioni integrative e funzionali alla procedura di gara.

L'istanza di partecipazione, di cui ai corrispondenti modelli n. 1 messi a disposizione dall'Amministrazione, **dovrà essere sottoscritta**:

- nel caso di associazioni già costituite al momento della presentazione dell'offerta: dalla mandataria/capofila già designata dalle mandanti;
- nel caso di associazioni non ancora costituite al momento della presentazione dell'offerta: da tutti i soggetti che costituiranno la futura associazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane ex art. all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice o di Consorzio stabile ex art. all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice: dal Consorzio medesimo.

All'istanza di partecipazione dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza di partecipazione può anche essere sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico candidato munito di idonei poteri di rappresentanza.

In tale ipotesi dovrà essere allegata all'istanza:

- una copia conforme all'originale della procura attestante i poteri di rappresentanza conferiti al soggetto (*tra cui la rappresentanza verso tutti gli enti e le amministrazioni pubbliche e di firmare ogni atto inerenti la partecipazione a gare pubbliche*);
- oppure - nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (in tale ultima ipotesi l'Amministrazione procederà direttamente ad acquisire la visura camerale al fine delle proprie verifiche).

All'istanza di partecipazione devono essere allegati tutti i documenti come richiamati espressamente nella medesima istanza.

Sono esenti dalla presentazione dell'istanza le imprese ausiliarie e le imprese consorziate incaricate dell'esecuzione del servizio, nonché i subappaltatori.

Si ribadisce che qualora il candidato non intenda utilizzare la modulistica predisposta dall'Amministrazione, sarà sua cura fornire, comunque, tutte le dichiarazioni/attestazioni/informazioni contenute nei modelli di riferimento. L'Amministrazione non è responsabile per l'errata o l'omessa trascrizione da parte del candidato, rispetto alla modulistica di riferimento, ovvero barrature e/o cancellazioni apportate dal candidato.

§ 12.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai fini dell'ammissione alle successive fasi procedurali della gara, ogni candidato dovrà presentare, debitamente

compilato, il proprio DGUE di cui all'art. 85 del Codice e reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., predisposto in conformità al modello n. 2 appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Si rammenta che - in ipotesi di avvalimento - il candidato è altresì tenuto a presentare il DGUE di ogni impresa ausiliaria predisposto in conformità al modello n. 2-bis appositamente adattato per la presente procedura di gara:

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi per mezzo del quale l'operatore economico attesta, tra l'altro, il possesso dei requisiti e dei criteri di selezione di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

Inoltre per mezzo del DGUE il candidato fornisce le informazioni rilevanti richieste dall'Amministrazione e le informazioni relative agli eventuali soggetti di cui il medesimo intende avvalersi nonché indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Ai fini della presentazione del DGUE, il candidato dovrà utilizzare il modello n. 2 in allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Le eventuali imprese ausiliarie dovranno utilizzare il modello n. 2-bis in allegato al presente Disciplinare appositamente adattato per la presente procedura di gara.

Guida generale alla compilazione del DGUE

Nel modello n. 2 predisposto dall'Amministrazione, per agevolarne la compilazione, sono state già eliminate tutte quelle parti e sezioni la cui compilazione da parte del candidato non è richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano per lo spazio ridotto una adeguata e puntuale compilazione è possibile rinviare ad uno, o più, documento allegato al medesimo DGUE scrivendo nel campo corrispondente "*vedasi allegato n.*".

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Autorità quale stazione appaltante

La compilazione delle informazioni contenute nella Parte I del DGUE è a cura dell'Autorità.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Nella sezione A "Informazioni sull'operatore economico" è richiesto al candidato di fornire tutte le proprie informazioni anche con riferimento alla sua forma di partecipazione, mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In ipotesi in cui si intenda partecipare alla presente procedura di gara: (i) in forma associativa: dovrà essere presentato un DGUE per ogni operatore economico che compone, o comporrà, l'associazione; (ii) in forma consortile: dovrà essere presentato un DGUE per il Consorzio e per ogni singola impresa consorziata espressamente incaricata dell'esecuzione del servizio.

Nella sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" dovrà essere indicato il solo nome e cognome del legale rappresentante che sottoscrive il DGUE.

Non deve considerarsi necessaria, in questa sede, l'indicazione del nominativo degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, in relazione ai quali, con riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5, lettera c), del Codice, ha valore la dichiarazione del legale rappresentante.

La sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti" dovrà essere compilata qualora il candidato intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento nei termini di cui al precedente art. 7.

Parte III - Motivi di esclusione

Nelle sezioni A, B, C, e D della Parte III del DGUE, l'operatore economico, ovvero ogni ausiliaria e ogni subappaltatore, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al precedente art.5 del presente Disciplinare.

Si precisa che **le dichiarazioni che il legale rappresentante** - con la sua sottoscrizione del DGUE - **rende nell'ambito**

della Parte III del DGUE devono intendersi riferite a:

- *se si tratta di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;*
- *se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;*
- *se si tratta di altro tipo di società o consorzio:*
 - **membri del Consiglio di amministrazione, institori e procuratori generali, nonché membri degli organi con poteri di direzione e/o vigilanza;**
 - **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;**
 - **direttore tecnico;**
 - **socio unico persona fisica;**
 - **socio, persona fisica o giuridica, di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.**

Si precisa altresì che la verifica riguarderà sia i soggetti in carica alla data di sottoscrizione del DGUE che di quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lettera c), del Codice riguarderà nello specifico:

- a) *nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.) e articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale":*
 - (i) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (ii) **tutti i membri del collegio sindacale;**
- b) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza":*
 - (iii) **tutti i membri del Consiglio di gestione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (iv) **tutti i membri del consiglio di sorveglianza;**
- c) *nelle società con sistema di amministrazione cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.):*
 - (v) **tutti i componenti del Consiglio di amministrazione ai quali per legge sono istituzionalmente connessi poteri rappresentativi e gestori, senza che rilevi l'eventuale ripartizione interna di compiti e deleghe;**
 - (vi) **tutti i membri del comitato per il controllo sulla gestione;**
- d) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione:*
 - (vii) **tutti gli institori e tutti i procuratori generali;**
 - (viii) **tutti gli altri eventuali soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);**
- e) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con un socio unico persona fisica:*
 - (ix) **il proprio socio unico persona fisica - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - avente diritto di voto e risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente;**
- f) *a prescindere dalla tipologia del sistema di amministrazione ed in ipotesi di partecipazione alla gara da parte di società con meno di quattro soci ed un socio di maggioranza:*

- (x) **il proprio socio di maggioranza, persona fisica o giuridica** - anche se cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - come risultante dal certificato della C.C.I.A.A. competente che detiene il controllo della società, ovvero colui che detiene almeno il 50% della partecipazione azionaria.

In ipotesi di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, la verifica riguarderà entrambi i soci.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti non sarà condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico candidato cui vanno riferite le cause di esclusione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Codice costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo eventuale subappaltatore, per uno dei reati indicati nella parte III sezione A del DGUE di cui al modello n. 1 (parte di colore grigio).

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice (riportate nella Parte III sezione A del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite (☐ Sì ☐ No) - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a proprio carico e a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati - sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, con riferimento alle tipologie di reati elencati all'art. 80, comma 1, del Codice ivi compreso quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
- (ii) **il soggetto dichiarante**, barrando/crociando (☐ Sì), **dichiara espressamente la sussistenza** di pronunce a proprio carico e/o a carico degli altri eventuali soggetti come in precedenza indicati. In tale ipotesi deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione A di pertinenza.

Si precisa che, comunque, l'Amministrazione non procederà all'esclusione (i) *quando il reato è stato depenalizzato [intervenuto un provvedimento legislativo di depenalizzazione];* (ii) *quando è intervenuta la riabilitazione [riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p., derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna];* (iii) *quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna [riconosciuto dal tribunale estinto] il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'articolo 445, comma 2, c.p.p.];* (iv) *in caso di revoca della condanna medesima [pronunciata dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale].*

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - d) - e) del Codice (tutte riportate nella Parte III, sezione B e C, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite (☐ Sì ☐ No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 4 e comma 5, lettere a) - b) - c) - d) - e) del Codice, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza;**

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice - contenuta nel DGUE all'interno della sezione C [dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali] - si precisa che:

- la relativa dichiarazione deve essere resa dal soggetto dichiarante sia nei confronti dell'operatore economico, che nei propri confronti nonché nei confronti dei medesimi soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice ed in precedenza identificati per tipologia di impresa;
- **la dichiarazione deve sempre riportare** *“tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del candidato, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione”*.
- ai fini della valutazione dell'incidenza della fattispecie dichiarata si assumerà a riferimento anche quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle proprie Linee guida n. 6.

Al fine della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché la causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (tutte riportate nella Parte III, sezione D, del DGUE):

- (i) a pena di esclusione: **il soggetto dichiarante deve indicare chiaramente** - barrando/crociando una delle ipotesi stabilite ([] Sì [] No) in corrispondenza di ogni singola dichiarazione - se: (a) **sussistono** oppure (b) **non sussistono** - a carico dell'operatore economico - **i corrispondenti motivi di esclusione;**
- (ii) **il soggetto dichiarante qualora dichiara**, barrando/crociando la corrispondente casella, **la sussistenza** di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere f) - g) - h) - i) - l) - m) - f-bis) - f-ter) del Codice nonché di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, **deve compilare - a pena di esclusione - le parti successive della sezione di pertinenza.**

Fermo tutto quanto sopra stabilito si precisa altresì che il soccorso istruttorio:

(a) opera solo qualora:

- il soggetto dichiarante non proceda a barrare/crociare la corrispondente casella ([] Sì [] No) che attesta o meno la sussistenza della causa di esclusione;
- il soggetto dichiarante proceda a barrare e/o crociare la corrispondente casella ([] Sì [] No) che attesta o meno la sussistenza della causa di esclusione, ma non fornisce nessun dato, o fornisce dati parziali nelle parti successive delle sezioni di pertinenza.

- (b) non opera in ogni caso qualora** l'Amministrazione, in esito a proprie verifiche e/o in esito alle verifiche *ex lege* sull'aggiudicatario, rilevi la non veridicità della (o delle) dichiarazioni singole rese per il tramite del DGUE e, conseguentemente, si procederà nei termini di legge.

Parte IV - Criteri di selezione

Nelle sezioni A, B e C della Parte IV del DGUE, l'operatore economico candidato attesta il possesso dei criteri di selezione previsti al precedente art. 6 nei seguenti termini:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso - diretto - del requisito speciale relativo all'idoneità professionale di cui **par. 6.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso - diretto o tramite avvalimento - del requisito speciale relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **6.2** del presente disciplinare;

Parte VI - Dichiarazioni finali

L'operatore economico candidato rende tutte le informazioni richieste e sottoscrive il DGUE inserendo la data e il luogo di sottoscrizione.

§ 12.3 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Fermo quanto già previsto in precedenza, il candidato deve presentare all'interno del plico anche la seguente ulteriore documentazione:

- 1. **il consenso al trattamento dei dati personali**, predisposto in conformità al modello n. 3 allegato al presente Disciplinare di gara:
 - (i) **del candidato;**
 - (ii) **delle eventuali imprese ausiliarie;**
- 2. **copia sottoscritta per accettazione** del *"Patto di integrità tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici"*.

Il predetto documento **deve essere presentato da qualunque candidato** - singolo, consorzio o partecipante in qualunque forma di consorzio/associazione - che intenda partecipare alla gara, **nonché da qualunque impresa ausiliaria** in ipotesi di avvalimento dell'operatore economico.

Il Patto di integrità - sottoscritto digitalmente dall'Autorità nella versione allegata al presente Disciplinare - dovrà essere stampato e reso per accettazione dal candidato previa sottoscrizione (autografa) da parte del titolare o del

legale rappresentante di ogni impresa candidato o da persona avente il potere di rappresentarlo e impegnarlo formalmente.

I raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti devono anche presentare:

- la copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

I consorzi ordinari o GEIE già formalmente costituiti devono anche presentare:

- l'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica devono anche presentare:

- la copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- una dichiarazione che indichi le parti servizio, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica devono anche presentare:

- la copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- una dichiarazione che indichi le parti servizio, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, devono anche presentare:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti servizio, anche in termini percentuali, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Ggs. n. 82/2005 e s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Ad ogni buon conto e per candidati partecipanti in forma associativa/Consorzio, si rimanda espressamente ai modelli n. 1-bis, n. 1-ter e n. 1-quater predisposti dall'Amministrazione.

ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Come detto in precedenza, la gara sarà esperita secondo la procedura ristretta e verrà aggiudicata - nel corso della seconda fase ad inviti della gara - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Sono stabiliti i seguenti parametri di valutazione e le seguenti ponderazioni di punteggio:

- a) **COMPONENTE QUALITATIVA complessiva dell'offerta, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 80 (ottanta) punti.**
- b) **COMPONENTE ECONOMICA dell'offerta, il cui punteggio massimo attribuibile è previsto in 20 (venti) punti.**

Nella lettera di invito, che verrà inviata ai soli candidati qualificati al termine della prima fase di qualificazione per ogni lotto, verranno esplicitati in dettaglio i parametri qualitativi ed economici oggetto di valutazione e le relative modalità di valutazione finalizzate all'attribuzione dei punteggi complessivi come predeterminati in questa fase.

ART. 14- PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

La qualificazione dei candidati istanti sarà portata a termine dal Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto del Responsabile dell'Unità Gare e Contratti dell'Autorità, il quale, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e relativi allegati riferiti alla prima fase di qualificazione, esaminerà - in seduta riservata al fine di non incorrere nei divieti, e relative sanzioni, di divulgazione applicabili alla procedura ristretta ai sensi dell'art. 53 del Codice - tutta la documentazione pervenuta al fine di qualificare i candidati da invitare successivamente alla presentazione dell'offerta.

Qualora l'esame degli atti presentati in sede di gara richieda la necessità di acquisire riscontri professionali qualificati o si ravvisi la necessità di approfondimenti particolari su eventuali punti problematici evidenziati nel corso dell'esame, ovvero si riscontri la necessità di avviare il procedimento di regolarizzazione documentale, si procederà - per il rispetto dei principi di buon andamento della procedura di gara e del rispetto della *par condicio competitorum* - a disporre l'interruzione del procedimento in considerazione della particolare situazione che impedisce la conclusione delle operazioni di gara in un'unica seduta.

In ipotesi di sospensione delle operazioni, ovvero qualora fosse necessario attivare il procedimento di regolarizzazione documentale [cd. "soccorso istruttorio"], si procederà ad una nuova seduta riservata di prosecuzione al fine di pervenire alle conclusioni in ordine agli elementi controversi riscontrati.

A conclusione di tutte le operazioni di gara riferite alla fase di qualificazione si procederà ai successivi adempimenti propedeutici all'avvio della seconda fase sub procedurale della gara (c.d. "fase ad inviti").

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI

Con riferimento alla presente fase di qualificazione della procedura di gara, l'accesso agli atti avverrà secondo termini e modalità di cui all'art. 53 del Codice, ed è disciplinato, salvo quanto espressamente previsto nel citato art. 53, dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

L'Autorità procederà a differire il diritto di accesso nei casi previsti dall'art. 53 del Codice applicabili alla procedura di gara ristretta.

ART. 16 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEI CRITERI DI SELEZIONE

Al termine della seconda fase della gara ed ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara CIG 7652839A84, l'Autorità procederà a verificare le dichiarazioni rese in sede di qualificazione e in sede di seconda fase ad inviti e riferite ai requisiti ed ai criteri di selezione di cui ai precedenti artt. 5 e 6, dall'operatore economico posto al primo posto della graduatoria di gara, acquisendo, per quanto possibile, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei criteri di selezione attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC.

In tal senso si informa sin d'ora che - nel corso della seconda fase ad inviti - tutti gli offerenti dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it/portal/public/classic/ - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, attenendosi alle istruzioni di cui al Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'ANAC, indicando a sistema il CIG della procedura di gara. Il sistema rilascerà un "PASOIE" (Pass Operatore Economico) che andrà inserito nella documentazione amministrativa relativa alla seconda fase ad inviti.

I mezzi di prova che gli offerenti dovranno caricare nel sistema AVCPass verranno indicati nel corso della seconda fase ad inviti.

ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), l'Autorità in qualità di titolare del trattamento informa che i dati personali acquisiti per la partecipazione alla complessiva procedura di gara ristretta, ivi compresa la presente prima fase di qualificazione e la successiva fase per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del concorrente.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti nell'ambito della complessiva procedura di affidamento vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla procedura e relativi adempimenti di legge, ivi inclusa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la qualificazione, la partecipazione e per la sua aggiudicazione, nonché in adempimento a precisi obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o comunitaria.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Autorità ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compreso gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in possesso dell'Autorità.

Ogni concorrente si impegna a comunicare all'Autorità tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

I dati verranno inseriti dall'Autorità nelle pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano partecipare alla procedura di affidamento e un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell'Amministrazione che presta servizio presso l'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse in quanto incaricati del trattamento o a quello in forza ad altri uffici dell'Autorità che svolgono attività attinente alla procedura di affidamento ed al conseguente contratto;
- Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti che per normativa nazionale e/o comunitaria, nonché derivanti da

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate, sono direttamente interessate al procedimento di affidamento ed alla sua aggiudicazione, nonché al contratto;

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di accesso applicabile ai contratti pubblici.

5. *Diritti del concorrente interessato*

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6. *Titolare del trattamento*

Titolare del trattamento è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 Milano, in quanto stazione appaltante.